

Quali novità ha introdotto il DM 14 ottobre 2019 di modifica del DM 2 dicembre 2016?

Come previsto agli articoli 4 e 6 del DM 2 dicembre 2016, dopo tre anni l'iscrizione deve essere rinnovata e ai fini della permanenza nell'Elenco nazionale i soggetti iscritti sono tenuti ad acquisire quaranta crediti formativi nel triennio precedente al rinnovo della stessa.

- **Rinnovo dell'iscrizione**

Il DM 14 ottobre 2019 (registrato dalla Corte dei Conti il 14 novembre 2019) ha aggiunto il comma 1-bis all'articolo 10 del DM 2 dicembre 2016 secondo il quale *“in sede di prima applicazione, gli iscritti all'Elenco entro il 31 agosto 2018 devono acquisire i crediti formativi di cui all'articolo 6, comma 2, del presente decreto, utili ai fini del rinnovo dell'iscrizione, entro cinquantaquattro mesi dalla data di prima iscrizione”*. Per effetto di tale previsione, coloro che si sono iscritti dal 20 gennaio 2017 al 31 agosto 2018 hanno diciotto mesi in più di tempo rispetto ai tre anni previsti dalla norma per maturare i quaranta crediti formativi utili ai fini del primo rinnovo dell'iscrizione e per presentare la relativa domanda. Ad esempio, un soggetto iscritto nell'elenco in data 20 gennaio 2017 può presentare domanda di rinnovo entro il 20 luglio 2021 (54 mesi dalla data di prima iscrizione). Da tale data inizierà a decorrere il nuovo triennio utile a maturare i quaranta crediti formativi (entro il 20 luglio 2024).

- **Come e quando si può presentare la domanda di rinnovo di iscrizione?**

La richiesta di rinnovo deve essere presentata attraverso apposita procedura descritta nel Portale della performance nella sezione [“Crediti formativi e rinnovo iscrizione”](#). La domanda di rinnovo può essere presentata a partire da trenta giorni prima della scadenza dell'iscrizione fino al giorno della scadenza stessa. La richiesta è sottoposta alla verifica da parte dell'Ufficio dell'acquisizione dei quaranta crediti formativi maturati dall'iscritto nel corso del triennio di iscrizione nell'Elenco (fatto salvo quanto previsto in via transitoria dal comma 1-bis all'articolo 10 del DM 2 dicembre 2016). Dall'esito favorevole di tale verifica consegue il rinnovo dell'iscrizione, senza soluzione di continuità, dalla sua data di scadenza.

- **Cosa succede in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione?**

L'articolo 4, comma 1-bis (introdotto dal DM 14 ottobre 2019) prevede che *“... In caso di mancato rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale, il soggetto non può presentare una nuova richiesta di iscrizione prima di sei mesi dalla data di scadenza del triennio di iscrizione”*

- **Quali obblighi di comunicazione hanno gli enti formatori sulla maturazione dei crediti?**

L'articolo 6, comma 6-bis (introdotto dal DM 14 ottobre 2019) stabilisce che *“... gli Enti accreditati, entro 10 giorni dalla conclusione di ciascuna attività formativa, comunicano al Dipartimento della funzione pubblica – Ufficio per la valutazione della performance, secondo le modalità dallo stesso successivamente definite, e alla Scuola nazionale dell'amministrazione: 1. Il numero di crediti acquisiti da ciascun partecipante alla formazione, nonché gli esiti della valutazione dell'apprendimento (ove prevista); 2. Gli esiti della valutazione della qualità percepita dai partecipanti.”*